

Regolamento RPU (n. 221)

Nuovo Articolo 44 ter - Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta previa informazione alla competente Commissione Consiliare ed in conformità ai principi e criteri direttivi eventualmente da essa indicati, può, anche su segnalazione della Circoscrizione interessata o degli organi di Polizia, individuare aree del territorio cittadino, coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, ove devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 3,00, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione dalle ore 3,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge. 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
 - b) tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
 - c) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007;
 - d) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, incluse quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
 - e) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 24,00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle ore 6,00 disposto dal comma 2 bis dell'articolo 6 del Decreto Legge 117/2007 convertito nella Legge 160/2007.
2. Agli esercizi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche a condizione che la bevanda sia venduta esclusivamente in abbinamento con alimenti preparati in loco da asporto, in quantità non eccedente il rapporto di uno a uno (un alimento/una bevanda alcolica) e sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati.
3. Agli esercizi di cui alla lettera a) è consentita fino alle ore 23,00 la vendita per asporto di bevande alcoliche, racchiuse in contenitori opportunamente confezionati, agli avventori che abbiano fruito del servizio di ristorazione. In tali casi, il corrispettivo per la vendita di dette bevande deve essere chiaramente indicato nella documentazione fiscale rilasciata in occasione dell'effettuazione del servizio di ristorazione.
4. Il servizio di consegna a domicilio di bevande alcoliche abbinate ad alimenti preparati per il consumo diretto con le modalità indicate nel comma precedente, effettuato in proprio o con

l'ausilio di personale con rapporto di lavoro subordinato o, attraverso i "food delivery", da terzi, può essere effettuato entro le ore 23,00.

5. Tutte le attività di somministrazione, commerciali ed artigianali devono rendere noto al pubblico il contenuto delle predette prescrizioni mediante l'esposizione di appositi cartelli, visibili sia all'interno sia all'esterno del locale.